



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 105 del 17/08/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 25 luglio 2006, n. 1313

Applicazione Reg. CE n° 2200/96 del 28/10/96, art. 14 e Reg. 1432/03 dell'11/08/2003, art. 15 - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli - Prericonoscimento Associazione di Produttori Ortofrutticoli "Terra di Bari" con sede in Noicattaro (Bari) ed approvazione piano di prericonoscimento.

L'anno 2006 addì 25 del mese di luglio in Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura, Riforma Fondiaria, Alimentazione, Foreste, Acquacoltura, Caccia e Pesca, Lungomare Nazario Sauro - BARI

Il Dirigente dell'Ufficio - Associazionismo e Alimentazione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, riferisce:

VISTO il Reg. CE n° 2200/96 del 28/10/1996 con il quale per la Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono stati determinati gli obiettivi e le modalità per il riconoscimento delle Organizzazione di Produttori, ed in particolare l'art. 14 riguardante il prericonoscimento dei Gruppi di Produttori;

VISTO il Reg. CE n° 1432/2003 dell'11/8/2003 recante modalità d'applicazione dell'art.14 del Regolamento (CE) n°2200/96 del Consiglio, riguardo al prericonoscimento delle associazioni di produttori a seguito della presentazione di un Piano di riconoscimento;

VISTO il D.L. n°143 del 4/6/1997 che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca;

VISTA la Circolare n° 6 del 18/4/97 del MIRAAF, pubblicata sulla G.U.n°124 del 30/5/97 sull'attuazione delle disposizioni Comunitarie sulla nuova Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

VISTE le note della Commissione Europea e del Ministero delle Politiche Agricole con le quali vengono date alcune interpretazioni sull'applicazione dei precitati regolamenti comunitari;

VISTA la legge n° 674 del 20/10/1978 ed in particolare gli artt. 7 e 12 riguardanti l'acquisizione di personalità giuridica alle Associazioni di Produttori Ortofrutticoli;

VISTA la legge n. 7/82 recante norme regionali su "Le Associazioni dei Produttori Agricoli" e le deliberazioni della Giunta regionale n° 7115 del 26/9/1997 e n° 1160 del 29/4/1998 recante disposizioni per l'attuazione nella Regione Puglia delle norme comunitarie di cui al Reg. 2200/96,

VISTO il Reg. CE 1943/03 del 03/11/2003 che fissa le modalità di applicazione del Reg. CE 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti;

Visto il Decreto MiPAF n° 923/ASS del 30 luglio 2004 "Disposizioni per il riconoscimento ed il controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli previste dal regolamento CE n° 2200/96 del Consiglio del 28/10/1996"

VISTA l'istanza presentata alla Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari in data 07/09/2005 prot. n° 28/11415 e successiva di integrazione documentazione n° 28/8596 del 23/5/2006, dall'Associazione Produttori "Terra di Bari" con sede legale in Noicattaro (Bari) Corso Roma, n° 7/D intesa ad ottenere, ai sensi dell'art.14 del Reg. CE n° 2200/96 del Consiglio, il prericonoscimento per la categoria: ii) frutta (art.11 paragrafo I, lett. a) e l'approvazione di un Piano di riconoscimento;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto in data 12/5/2005 per notaio dott.ssa Maria La Calendula repertorio n° 39847;

Vista la relazione in data 22/6/2006 con la quale i funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari, e Assessorato Risorse Agroalimentari, esprimono parere favorevole all'approvazione del Piano di riconoscimento ed all'adozione del provvedimento di prericonoscimento dell'associazione di produttori richiedente, avendo accertato la conformità dello statuto alla normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti richiesti dalle norme comunitarie e nazionali;

CONSIDERATO:

* che i Regolamenti CE n° 2200/96 (art. 14) e 1432/2004 (art. 15) hanno stabilito che le Organizzazioni di produttori che possono dimostrare di essere in grado di conformarsi, entro un periodo di tempo massimo di cinque anni, ai requisiti di cui all'art.11 del Reg.2200/96, possono sottoporre all'accettazione dell'Autorità competente dello Stato membro un Piano di riconoscimento e richiedere il prericonoscimento;

* che il Piano di riconoscimento è scaglionato in periodi annuali a decorrere dalla data di accettazione e che lo stesso deve contenere una serie di indicazioni e di obiettivi;

* che il Piano è presentato alle competenti Autorità che debbono verificarlo, approvarlo o respingerlo o chiederne le modifiche, in osservanza di quanto previsto dal Reg. CE n° 2200/96;

CONSIDERATO che per il prericonoscimento della associazione, le procedure indicate dalle deliberazioni della Giunta regionale nn. 7115 e 1160 rispettivamente del 26/9/1997 e 29/4/1998, prevedono l'approvazione di un Piano di riconoscimento;

RITENUTO che, in base alle risultanze istruttorie, possa procedersi al prericonoscimento ed all'approvazione del Piano di riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

Di concedere il prericonoscimento, ai sensi dell'art. 14, del Reg. CE n° 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R. n° 7115 del 27/09/1997 all'Associazione di Produttori ortofrutticoli "Terra di Bari" con sede

legale in Noicattaro (Bari) - per la categoria: ii) frutta (art. 11 p. 1 lettera a);

Di iscrivere la predetta associazione di Produttori al n° 04 dell'Elenco regionale delle associazioni di produttori riconosciute in base all'art. 14 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997

Di far pubblicare il presente atto nel B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla associazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), alla Camera di Commercio Agricoltura di Bari ed all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari;

Di approvare, ai sensi dell'art.14 del Reg. 2200/96 e dell'art. 15 del Reg. 1432/03 il Piano di riconoscimento 2005-2008 presentato dall'Associazione "Terra di Bari" con sede in Noicattaro (Bari) così ripartito: 2005-2006: Euro 48.500,00; 2006-2007: Euro 48.500,00 e 2007-2008 Euro 43.000,00;

Di stabilire, in attuazione del disposto dell'art. 18 del Reg. 1432/03 che l'esecuzione del Piano suddetto è attuato, per periodi annuali a decorrere dalla data del presente provvedimento;

Di prescrivere: che l'Associazione, come previsto dal Reg. CE 2200/96 art. 11 punto 2 - lettera c di rinnovare entro il 30/9/2006 le convenzioni con i tecnici con durata adeguata per permettere ai soci di poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

Di fare obbligo all'Associazione Produttori Ortofrutticoli "Terra di Bari":

* ad impegnarsi a sottoporsi a tutti i controlli che la Regione, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, la Commissione Europea intendono effettuare successivamente;

* Tutte le eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere notificate all'Assessorato che procederà agli adempimenti di competenza per la relativa approvazione. Parimenti l'associazione dovrà comunicare tutte le variazioni della compagine sociale ed eventuali modifiche della sede legale o dei regolamenti interni che la medesima adotta;

* All'Associazione di Produttori Ortofrutticoli "Terra di Bari" è fatto obbligo oltre al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti normative relative agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico, ad inviare all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari per gli adempimenti di cui all'art. 12 del Reg. 1943/03 - entro 30 giorni dalla approvazione e comunque entro il quarto mese dalla chiusura di un anno del Piano di riconoscimento: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta;

* di attuare il piano e le relative azioni così come approvato nel rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e regionale, salvo l'attivazione delle procedure previste dall'art. 18 punto 2 del Reg. CE n° 1432/03 nel caso in cui dovesse ritenersi necessario l'apporto di variazioni;

* di raggiungere annualmente gli obiettivi che il Piano di riconoscimento si propone in termini di numero di associati e valore di fatturato;

* di trasmettere annualmente, entro il quarto mese successivo alla chiusura di un anno del Piano di riconoscimento, all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari e per conoscenza all'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari una copia del Bilancio dell'anno trascorso al fine di consentire al predetto Ufficio gli adempimenti previsti all'art. 20 del Reg. 1432/03;

Di stabilire che l'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari, qualora, in attuazione degli adempimenti di cui all'art. 20 del Reg. 1432/03, a seguito di ispezioni e controlli annuali dei progressi e dello stato di

avanzamento del Piano, constatati divergenze rispetto alla prevista esecuzione dello stesso che possano compromettere l'esecuzione stessa, può chiedere alla Organizzazione di adottare misure correttive, previa proposta all'Assessorato di adozione di formale provvedimento;

Che, in caso di inosservanza o mancato raggiungimento dell'obiettivo che lo stesso si propone, costituirà atto per la revoca dell'approvazione del Piano di riconoscimento o comunque elemento di diniego delle provvidenze previste dal Reg. 1943/03. In ordine al recupero di aiuti ed alle sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del regolamento CE 1433/03;

Di dare atto che per la concessione degli aiuti previsti dall'art. 14 del Reg. 2200/96 e dall'art. 3 del Reg. 1943/03, cui l'associazione di produttori ha diritto nei cinque anni successivi all'approvazione del Piano di riconoscimento, si procederà con successivo e separato atto e solo dopo l'accertamento del diritto a beneficiare delle previste provvidenze;

Di stabilire che non potranno essere concessi i suddetti benefici nel caso in cui la Regione dovesse accertare il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore Il Dirigente dell'Ufficio
Dr Piergiorgio Laudisa Associazionismo ed Alimentazione
Antonio Frattaruolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la proposta di revoca del dirigente dell'Ufficio Associazionismo e alimentazione e la relativa sottoscrizione;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa

DETERMINA

Di concedere il prericonoscimento, ai sensi dell'art. 14, del Reg. CE n° 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R. n° 7115 del 27/09/1997 all'Associazione di Produttori ortofrutticoli "Terra di Bari" con sede

legale in Noicattaro (Bari) - per la categoria: ii) frutta (art. 11 p. 1 lettera a);

Di iscrivere la predetta associazione di Produttori al n° 04 dell'Elenco regionale delle associazioni di produttori riconosciute in base all'art. 14 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997

Di far pubblicare il presente atto nel B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla associazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), alla Camera di Commercio Agricoltura di Bari ed all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari;

Di approvare, ai sensi dell'art.14 del Reg. 2200/96 e dell'art. 15 del Reg. 1432/03 il Piano di riconoscimento 2005-2008 presentato dall'Associazione "Terra di Bari" con sede in Noicattaro (Bari) così ripartito: 2005-2006: Euro 48.500,00; 2006-2007: Euro 48.500,00 e 2007-2008 Euro 43.000,00;

Di stabilire, in attuazione del disposto dell'art. 18 del Reg. 1432/03 che l'esecuzione del Piano suddetto è attuato, per periodi annuali a decorrere dalla data del presente provvedimento;

Di prescrivere: che l'Associazione, come previsto dal Reg. CE 2200/96 art. 11 punto 2 - lettera c di rinnovare entro il 30/9/2006 le convenzioni con i tecnici con durata adeguata per permettere ai soci di poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

Di fare obbligo all'Associazione Produttori Ortofrutticoli "Terra di Bari":

* ad impegnarsi a sottoporsi a tutti i controlli che la Regione, il Ministero delle Politiche Agricole, la Commissione Europea intendono effettuare successivamente;

* Tutte le eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere notificate all'Assessorato che procederà agli adempimenti di competenza per la relativa approvazione. Parimenti l'associazione dovrà comunicare tutte le variazioni della compagine sociale ed eventuali modifiche della sede legale o dei regolamenti interni che la medesima adotta;

* All'Associazione di Produttori Ortofrutticoli "Terra di Bari" è fatto obbligo oltre al rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti normative relative agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico, ad inviare all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari per gli adempimenti di cui all'art. 12 del Reg. 1943/03 - entro 30 giorni dalla approvazione e comunque entro il quarto mese dalla chiusura di un anno del Piano di riconoscimento: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta;

* di attuare il piano e le relative azioni così come approvato nel rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e regionale, salvo l'attivazione delle procedure previste dall'art. 18 punto 2 del Reg. CE n° 1432/03 nel caso in cui dovesse ritenersi necessario l'apporto di variazioni;

* di raggiungere annualmente gli obiettivi che il Piano di riconoscimento si propone in termini di numero di associati e valore di fatturato;

* di trasmettere annualmente, entro il quarto mese successivo alla chiusura di un anno del Piano di riconoscimento, all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari e per conoscenza all'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari una copia del Bilancio dell'anno trascorso al fine di consentire al predetto Ufficio gli adempimenti previsti all'art. 20 del Reg. 1432/03;

Di stabilire che l'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari, qualora, in attuazione degli adempimenti di cui all'art. 20 del Reg. 1432/03, a seguito di ispezioni e controlli annuali dei progressi e dello stato di

avanzamento del Piano, constatati divergenze rispetto alla prevista esecuzione dello stesso che possano compromettere l'esecuzione stessa, può chiedere alla Organizzazione di adottare misure correttive, previa proposta all'Assessorato di adozione di formale provvedimento;

Che, in caso di inosservanza o mancato raggiungimento dell'obiettivo che lo stesso si propone, costituirà atto per la revoca dell'approvazione del Piano di riconoscimento o comunque elemento di diniego delle provvidenze previste dal Reg. 1943/03. In ordine al recupero di aiuti ed alle sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 24 del regolamento CE 1433/03;

Di dare atto che per la concessione degli aiuti previsti dall'art. 14 del Reg. 2200/96 e dall'art. 3 del Reg. 1943/03, cui l'associazione di produttori ha diritto nei cinque anni successivi all'approvazione del Piano di riconoscimento, si procederà con successivo e separato atto e solo dopo l'accertamento del diritto a beneficiare delle previste provvidenze;

Di stabilire che non potranno essere concessi i suddetti benefici nel caso in cui la Regione dovesse accertare il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali;

- di incaricare l'Ufficio Associazionismo e alimentazione ad inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993, di trasmettere il presente provvedimento alla O.P. interessata, al Mi.P.A.A.F. - Ufficio Associazioni Produttori, all'A.G.E.A. - Uff. Prodotti Ortofrutticoli ed all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari, e alla Camera di Commercio di Bari - Ufficio Registro delle Imprese;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non essendoci adempimenti di competenza del Settore Ragioneria, non viene trasmesso al predetto Settore;

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto di n° 6 (sei) pagine ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del Settore Agricoltura. Copia del presente atto sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura. Copia conforme all'originale sarà inviata all'Ufficio III Assistenza tecnica associazionismo e cooperazione mentre non viene trasmessa all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore
